

Rassegna giuridica

dicembre 2010

Sommario

Norme europee

Consiglio dell'Unione europea

- Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, *sulle priorità per una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale per il periodo 2011-2020*, pubblicate in GUUE 1 dicembre 2010, n. C 324..... 2
- Conclusioni del 19 novembre 2010, *sull'accesso dei giovani alla cultura*, pubblicate in GUUE 3 dicembre 2010, n. C 326 2

Parlamento europeo

- P7_TA-PROV(2010)0471, Risoluzione legislativa del 14 dicembre 2010 sulla *proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime, che abroga la decisione quadro 2002/629/GAI - C7-0087/2010*.
 (Testo definitivo consolidato) Posizione definita in prima lettura il 14 dicembre 2010 in vista dell'adozione della direttiva 2010/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio *concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI* 3
- REGOLAMENTO (UE) N. 1259/2010 del Consiglio del 20 dicembre 2010 *relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale*, pubblicato in GUUE L 343 del 29 dicembre 2010..... 4

Comitato economico e sociale europeo

- Parere del 20-21 gennaio 2010, sul tema «*Servizi di custodia ed educazione per la prima infanzia*», pubblicato in GUUE del 14 dicembre 2010, n. C 339 5

Norme italiane

Presidenza del consiglio dei ministri – Dipartimento della gioventù

- Decreto ministeriale 18 ottobre 2010, *Riparto delle risorse finanziarie del fondo nazionale per le politiche giovanili per l'anno 2010, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni in legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni*, pubblicato in Gazzetta ufficiale del 27 dicembre 2010, n. 301. 5

Norme regionali

Regione Abruzzo

- Delibera Consiglio regionale 19 ottobre 2010, n. 57/9, *L.R. 2 maggio 1995, n. 95 - Piano regionale di interventi in favore della famiglia per l'anno 2010*, pubblicata nel BUR Abruzzo 10 dicembre 2010, n. 78. 6

Regione Sicilia

- Decisione assessorile 19 novembre 2010, *Casa di maternità - Approvazione delle linee-guida*, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia 24 dicembre 2010, n. 56..... 6

Regione Umbria

- Regolamento regionale 22 dicembre 2010, n. 8, *Regolamento di attuazione della legge regionale 29 luglio 2009, n. 18 (Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza)*, pubblicato nel BUR Umbria 29 dicembre 2010, n. 61, S.O. n. 1. 7

Regione Veneto

- Delibera Giunta Regionale 16 novembre 2010, n. 2762, *Definizione del processo verso il "Piano d'azione regionale per l'infanzia, l'adolescenza" da realizzarsi nel triennio 2011-2013*, pubblicata nel BUR Veneto 7 dicembre 2010, n. 90. 7

Norme europee

Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, *sulle priorità per una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale per il periodo 2011-2020*, pubblicate in GUUE 1 dicembre 2010, n. C 324.

Il Consiglio, nelle sue conclusioni sulle priorità da seguire per ottenere una maggiore cooperazione in materia di istruzione e formazione professionale, ricorda le varie tipologie di interventi che hanno portato a sviluppi significativi nelle politiche nazionali e alla creazione di importanti strumenti europei finalizzati al riconoscimento delle qualifiche e delle competenze come l'Europass, il quadro europeo delle qualifiche, il sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionali e il quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale. Inoltre, affinché la cooperazione nel settore dell'istruzione e della formazione professionale sia davvero efficace, il Consiglio insiste sulla opportunità di una continua interazione politica e amministrativa e, necessariamente, sull'impegno dei singoli Stati a tutti i livelli. Viene anche stabilito che, entro il 2020, i sistemi europei dell'istruzione e della formazione professionale debbano essere resi più attrattivi, più pertinenti, più orientati alla carriera, con metodi di apprendimento più innovativi, più accessibili e più flessibili rispetto al 2010 e, quindi, adatti a contribuire all'eccellenza e all'equità dell'apprendimento permanente.

A tal fine il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri, nell'individuare le priorità e gli obiettivi strategici da raggiungere nel periodo 2011-2020, prevedono insegnanti e formatori altamente qualificati, uno spazio europeo dell'istruzione e della formazione con sistemi di qualifiche trasparenti che consentano il trasferimento e l'accumulazione dei risultati dell'apprendimento nonché il riconoscimento delle qualifiche e delle competenze. Infine, viene richiesto un aumento della mobilità transnazionale, servizi d'informazione, orientamento e consulenza facilmente accessibili e di alta qualità finalizzati alla creazione di una rete che permetta ai cittadini europei di prendere decisioni responsabili e affrontare le loro carriere scolastiche e professionali anche oltre i tradizionali profili di genere.

Conclusioni del 19 novembre 2010, *sull'accesso dei giovani alla cultura*, pubblicate in GUUE 3 dicembre 2010, n. C 326

Nelle conclusioni del 19 novembre 2010 il Consiglio sottolinea l'importanza dell'accesso dei giovani alla cultura e ne mette in evidenza gli aspetti principali: i giovani come utenti, acquirenti, consumatori e pubblico; la partecipazione attiva dei giovani, creatori di arte e cultura. Il Consiglio invita sia gli Stati membri che la Commissione europea a favorire l'accesso alla cultura di tutti i giovani e ad elaborare delle politiche finalizzate al raggiungimento di questo obiettivo. L'accesso dei giovani alla cultura è da vedere come un'esperienza in termini di espressione della propria personalità, sviluppo personale e fiducia in se stessi, innovazione e creatività, apertura nei confronti di altre culture, compreso il retaggio culturale dell'Europa. Nell'incentivare un maggiore accesso di tutti i giovani alla cultura il Consiglio ne riconosce gli ostacoli, anche di ordine finanziario, evidenziando come possibilità le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie ed il ruolo fondamentale che può svolgere l'ambiente familiare e sociale. L'importanza della forte azione di stimolo del Consiglio, affinché tutti i governi si attivino in questo settore, non sono ristretti a tale ambito, ma devono essere letti nel senso più ampio di un "accesso aperto" come valido mezzo per promuovere l'inclusione sociale, l'uguaglianza e la partecipazione attiva dei giovani e per lottare contro la discriminazione e contro ogni limitazione di ordine finanziario, linguistico, geografico e di tempo, tenendo conto del ruolo fondamentale dell'istruzione e della formazione culturale ed artistica per tutti i giovani fino dall'infanzia, in una prospettiva di apprendimento permanente ed avvalendosi di programmi mirati.

Parlamento europeo

P7_TA-PROV(2010)0471, Risoluzione legislativa del 14 dicembre 2010 sulla *proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime, che abroga la decisione quadro 2002/629/GAI - C7-0087/2010*.

(Testo definitivo consolidato) Posizione definita in prima lettura il 14 dicembre 2010 in vista dell'adozione della direttiva 2010/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio *concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI*.

La proposta di direttiva adottata dal Parlamento europeo il 14 dicembre 2010, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI, rappresenta un passaggio fondamentale nell'ambito della cooperazione giudiziaria penale tra gli Stati membri dell'Ue nella lotta alla tratta degli esseri umani. Infatti, l'approccio della nuova proposta - globale, integrato e incentrato sui diritti umani - risponde all'esigenza di debellare a livello europeo un fenomeno che, come l'esperienza recente ha dimostrato, non può essere combattuto efficacemente dai singoli Stati.

Le disposizioni riguardanti la prevenzione e la repressione della tratta contenute nella proposta di direttiva in commento sono, innanzitutto, ispirate alle più recenti evoluzioni di questo abietto fenomeno: la stessa nozione di tratta di esseri umani è più ampia rispetto a quella contenuta nella decisione quadro 2002/629/GAI e, quindi, idonea ad includere una tipologia più ampia di sfruttamento degli esseri umani. In particolare, si prevede che gli Stati membri adottino tutte le misure necessarie affinché vengano considerati reati il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di persone (compreso il passaggio o il trasferimento dell'autorità su queste persone) con la minaccia dell'uso o con l'uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di autorità o della posizione di vulnerabilità o, ancora, con l'offerta o l'accettazione di somme di denaro od anche vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra, a fini di sfruttamento. Nella proposta di direttiva si chiede, altresì, che la nozione di sfruttamento comprenda, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati (compreso l'accattonaggio) la schiavitù, la servitù, lo sfruttamento di attività illecite, o il prelievo di organi (nella vigente decisione quadro, manca l'esplicito riferimento all'accattonaggio, allo sfruttamento di attività illecite e al prelievo di organi) e, ancora, si stabilisce che il consenso della vittima della tratta allo sfruttamento, programmato o effettivo, sia irrilevante in presenza anche di una sola delle modalità su ricordate. Inoltre, qualora la condotta coinvolga persone di età inferiore ai diciotto anni, la stessa deve essere punita come tratta degli esseri umani anche in assenza di uno dei mezzi suindicati.

Per quanto riguarda le pene nella proposta si stabilisce l'applicazione della reclusione non inferiore, nel massimo, a cinque anni; mentre la stessa non deve essere inferiore, nel massimo, a dieci anni (che nella decisione quadro vigente, il massimo della pena è fissato a otto anni) qualora ricorrano le circostanze aggravanti indicate nella proposta. Quest'ultime comprendono, ad esempio, l'ipotesi che il reato sia stato commesso da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, oppure quella del reato commesso nei confronti di una vittima particolarmente vulnerabile (comprendendo con quest'espressione tutti i minori e gli adulti particolarmente vulnerabili per motivi di salute, per disabilità, gestanti).

Fondamentali sono poi le disposizioni concernenti la giurisdizione e l'azione penale che la proposta chiede di introdurre al fine di agevolare e garantire il buon esito dello svolgimento delle indagini e dell'azione penale: l'avvio delle indagini non dovrebbe, in linea di massima, essere subordinato alle dichiarazioni o all'accusa della vittima, e il procedimento penale deve poter continuare anche se la vittima ritratta le proprie dichiarazioni. Inoltre, i reati devono poter essere perseguiti per un congruo periodo di tempo in misura proporzionata alla loro gravità e, questo, anche dopo che la vittima abbia raggiunto la maggiore età.

Sempre nell'ottica di fare un salto di qualità nella lotta al fenomeno della tratta degli esseri umani si prevede che le persone e le unità incaricate delle indagini o dell'azione penale ricevano una specifica formazione e dispongano di strumenti investigativi efficaci come quelli utilizzati per i casi di criminalità organizzata: l'intercettazione di comunicazioni, la sorveglianza discreta, compresa la sorveglianza elettronica, il controllo dei conti bancari o altre indagini finanziarie. La proposta prevede anche la possibilità che gli autori di reati siano perseguiti anche se li hanno commessi al di fuori dell'UE, in Paesi terzi (è ciò che accade nel c.d. "turismo sessuale") e, nell'ottica di scoraggiare la domanda di ogni tipologia di sfruttamento correlata alla tratta, il Parlamento chiede agli Stati di adottare le misure

necessarie perché in ogni paese dell'UE costituisca reato ricorrere consapevolmente a servizi prestati da una persona che è vittima di uno dei reati di tratta.

La proposta di direttiva, infine, stabilisce specifiche misure di protezione per tutte le vittime della tratta degli esseri umani e, a questo proposito, prevede che gli Stati membri adottino le misure necessarie affinché le vittime ricevano assistenza e sostegno prima, durante e, per un congruo periodo di tempo, dopo il procedimento penale. In particolare, è richiesto che sia sempre l'interesse dei minori a prevalere sull'adozione di ogni altra misura. In questo senso l'articolo 15 disciplina l'audizione del minore vittima di tratta nel procedimento penale stabilendo che la stessa abbia luogo in tempi brevi; che si svolga in locali adatti allo scopo; che il minore sia ascoltato da persone preparate e competenti e che, quando sia possibile, sia ascoltato sempre dalle stesse persone; che le audizioni si svolgano nel minor numero possibile e solo quando sia necessario; che il minore sia accompagnato dal suo rappresentante oppure da un adulto di sua scelta, (salvo motivata decisione contraria nei confronti di tale adulto); infine che gli Stati membri adottino le misure necessarie affinché l'udienza si svolga a porte chiuse e che il minore possa essere ascoltato in aula senza essere fisicamente presente ricorrendo alle tecnologie di comunicazione.

REGOLAMENTO (UE) N. 1259/2010 del Consiglio del 20 dicembre 2010 *relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale*, pubblicato in GUUE L 343 del 29 dicembre 2010

L'approvazione del Regolamento 1259 da parte del Consiglio dell'Unione europea (adottato a seguito del ricorso di Lussemburgo alcuni Stati dell'Unione che ad oggi sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Germania, Francia, Italia, Lettonia, Malta, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna e Ungheria; gli altri Stati mantengono comunque il diritto di aderirvi in futuro) ha per oggetto la procedura di "cooperazione rafforzata" nel settore della legge applicabile in materia matrimoniale e, come scopo dichiarato, quello di contribuire alla creazione di uno "spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone". Questo grazie all'istituzione di un quadro giuridico europeo unico, chiaro e completo in materia di legge applicabile al divorzio e alla separazione personale negli Stati membri partecipanti in modo da garantire, ai cittadini europei di diversa nazionalità che intendano separarsi o divorziare, soluzioni adeguate per quanto concerne la certezza del diritto, la prevedibilità e la flessibilità. Ciò, infatti, impedirà il riproporsi di casi in cui i coniugi si affrettano per domandare il divorzio per primi al fine di scegliere lo Stato con l'ordinamento giuridico a loro più favorevole per portare avanti la battaglia legale nei confronti dell'altro coniuge.

Con questo intendimento, siccome la normativa vigente non prevedeva alcun margine di scelta, per quanto riguarda la determinazione della legge applicabile al divorzio, la nuova disciplina introdotta dal regolamento in commento riconosce ai coniugi la possibilità di scegliere, anche in anticipo, la legge che eventualmente sarà chiamata a regolare la loro separazione o il loro divorzio. Nel regolamento, infatti, i coniugi possono designare, di comune accordo, la legge da applicare al divorzio e alla separazione personale scegliendo tra la legge dello Stato di residenza abituale al momento della conclusione dell'accordo, la legge dell'ultima residenza (a patto che almeno uno dei due vi risieda ancora), la legge dello Stato di uno dei coniugi nel momento di conclusione dell'accordo, o, infine, la legge del foro.

Mentre, nel caso in cui i coniugi non determinino tramite accordo la legge applicabile, il divorzio e la separazione personale saranno disciplinati dalla legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o in mancanza, dell'ultima residenza abituale dei coniugi (sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale) o ancora dello Stato di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza, dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale. Deve comunque essere precisato che rimane, in ogni caso, esclusa dalla possibilità di accordo dei coniugi sulla legge applicabile in alcune materie: quelle relative all'annullamento del matrimonio; agli obblighi di mantenimento; alla responsabilità verso i figli; agli effetti patrimoniali del matrimonio; ai trust o alle successioni; e alla capacità giuridica delle persone fisiche.

Finora, l'assenza di norme omogenee proprie dell'Unione in questa materia era evidente quando si applicava la norma nazionale in presenza di implicazioni transnazionali: infatti, mentre alcuni Stati membri determinavano la legge applicabile attraverso una serie di criteri di collegamento come, per esempio, la cittadinanza dei coniugi, garantendo così che il procedimento fosse disciplinato dall'ordinamento giuridico dello Stato con cui i coniugi avevano il legame più stretto, altri Stati, al contrario, applicavano sempre alle procedure di divorzio la legislazione nazionale in modo sistematico, indipendentemente dalla cittadinanza dei coniugi.

Infine, deve essere sottolineato il grande rilievo destinato ad assumere questo nuovo regolamento nei riguardi dei figli nati dalle coppie miste. Infatti, se è vero che il regolamento attutisce il problema della semplificazione delle procedure per accelerare l'iter per la separazione o del divorzio, il punto più difficile da affrontare è quello dell'affidamento dei figli coinvolti: la sempre rovinosa, per un armonico sviluppo, conflittualità da parte dei genitori sul bambino piccolo o sull'adolescente diventa un dramma quando uno dei due coniugi vuole tornare nel proprio paese portando con sé i figli e poter organizzare in anticipo l'eventuale rottura del rapporto potrà incoraggiare soluzioni meno precipitose e più "pacifiche" con la conseguenza del minore disagio per lo sviluppo psicologico dei figli coinvolti.

Comitato economico e sociale europeo

Parere del 20-21 gennaio 2010, sul tema «*Servizi di custodia ed educazione per la prima infanzia*», pubblicato in GUUE del 14 dicembre 2010, n. C 339

Nel documento in analisi, il Comitato dichiara di riconoscere e sostenere gli sforzi compiuti dalla Commissione europea e dagli Stati membri finalizzati a sviluppare e rafforzare strutture educative per la custodia dei bambini di elevata qualità. Infatti, il riconoscimento della responsabilità degli Stati membri e il crescente impegno delle parti sociali a contribuire affinché vi siano opportunità di educazione e di custodia universali e flessibili per tutti i bambini è pienamente sostenuto dal Comitato che incoraggia gli Stati membri perché offrano alle famiglie l'opportunità di compiere scelte di carattere personale e di esprimere le loro preferenze in merito al tipo e alla durata del servizio di custodia dei loro figli.

Viene, altresì, sottolineata la necessità di concentrarsi sui gruppi di bambini più vulnerabili e con esigenze speciali, come i bambini disabili, i bambini immigrati, quelli appartenenti a minoranze etniche, quelli vittime di esclusione sociale e i minori che vivono senza i genitori. Inoltre, nell'analisi che il Comitato fa sui servizi di custodia dei bambini di elevata qualità, viene evidenziata l'opportunità di migliorare la qualità della vita favorendo per tutti i componenti della famiglia la conciliazione di vita lavorativa, privata e vita familiare rafforzando, contemporaneamente, la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e, quindi, al reddito delle famiglie. Il Comitato, infine, si rallegra del fatto che sono disponibili diversi tipi di servizi e di strutture di custodia dei bambini di diverse fasce d'età, non soltanto servizi per i bambini in età prescolare ma anche servizi di doposcuola, attività ricreative ed educative non formali. Ciò nonostante, per il Comitato è necessario migliorare la qualificazione professionale, l'equilibrio tra i sessi e le retribuzioni della forza lavoro impiegata nel settore dei servizi di custodia dei bambini.

Norme italiane

Presidenza del consiglio dei ministri – Dipartimento della gioventù

Decreto ministeriale 18 ottobre 2010, *Riparto delle risorse finanziarie del fondo nazionale per le politiche giovanili per l'anno 2010, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni in legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni*, pubblicato in Gazzetta ufficiale del 27 dicembre 2010, n. 301.

Il Fondo per le politiche giovanili, istituito al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale (anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonché a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi) è destinato a finanziare le azioni ed i progetti di rilevante interesse nazionale specificamente indicati, nonché le azioni ed i progetti destinati al territorio individuati d'intesa con le Regioni e gli Enti Locali. Al finanziamento delle azioni e dei progetti indicati nel decreto (art.3) è destinata, per l'anno 2010, la somma di 33.181.019 euro; mentre, al finanziamento delle azioni e dei progetti destinati al territorio, individuati all'art. 4, è destinata la somma di 47.905.980 euro.

L'articolo 3 nell'individuare le azioni e i progetti di rilevante interesse nazionale ammessi al finanziamento comprende: "diritto alla prima casa" finalizzato a sostenere iniziative sperimentali per favorire l'accesso dei giovani al diritto alla prima abitazione; "imprese future" per favorire forme di credito agevolato e garantito per i giovani, per l'avvio di iniziative imprenditoriali; "Sostegno alla diffusione della cultura fra i giovani", "Cittadinanza consapevole", volto a favorire un profondo recupero di identità dei giovani nel loro essere cittadini e, quindi, titolari di diritti e doveri; "Diritto al futuro", per sostenere le iniziative rivolte ad agevolare l'accesso al lavoro delle giovani generazioni, al sostegno alle giovani coppie e alla natalità con particolare attenzione ai giovani lavoratori atipici; "Protagonismo generazionale",

finalizzato a valorizzare le forme di rappresentanza giovanile nei diversi ambiti e la partecipazione giovanile al mondo politico, imprenditoriale e sociale; "La Meglio gioventù" per dare risalto alle storie positive delle giovani generazioni e a dare esempi positivi di comportamento da contrapporre alle diverse forme di devianza comportamentale dei giovani anche attraverso il sostegno alla progettualità e la creatività dei giovani; "la rivoluzione del merito" il cui scopo è quello di garantire a tutti i giovani uguali condizioni di partenza in ambito formativo e lavorativo e rimuovere gli ostacoli che impediscono l'emergere delle qualità e delle eccellenze.

Norme regionali

Regione Abruzzo

Delibera Consiglio regionale 19 ottobre 2010, n. 57/9, *L.R. 2 maggio 1995, n. 95 - Piano regionale di interventi in favore della famiglia per l'anno 2010*, pubblicata nel BUR Abruzzo 10 dicembre 2010, n. 78.

Con la delibera 57/9 il Consiglio Regionale approva, per l'anno 2010, il Piano per gli interventi in favore della famiglia che si rivolge agli enti di ambito sociale, ai consultori pubblici e privati individuati dalla legge n. 405 del 29 Luglio 1975, alle associazioni di famiglie e alle associazioni per la famiglia iscritte al registro del volontariato.

Il piano, che dispone di un finanziamento complessivo di 425.000 euro stanziato con il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 della Regione Abruzzo, si propone di promuovere ed ampliare l'offerta dei servizi pubblici per la prima infanzia, sia con il sostegno ai Comuni che vogliono incrementare l'orario di apertura dei propri nidi, sia con l'aiuto a quei Comuni che sono privi di questi servizi e che desiderino attivarli.

Si prevede il sostegno anche per le strutture finalizzate ad accogliere temporaneamente le vittime di violenze sessuali, le gestanti in difficoltà nella prosecuzione della gravidanza, le persone la cui permanenza nel proprio nucleo familiare costituisce motivo di grave pregiudizio per l'equilibrio psicofisico ed affettivo.

Tra gli interventi previsti vi sono, ancora, il sostegno economico delle famiglie attraverso la riduzione dei costi necessari alla fruizione dei servizi educativi privati autorizzati (nidi, centri giochi, centri bambini genitori); la promozione di attività consultoriale adottata in materia di politiche della salute, per favorire forme di solidarietà tra le famiglie e interventi di accompagnamento nella cura dei figli (fino dai primi mesi di vita); la diffusione delle conoscenze scientifiche ed informazioni in materia di sessualità e procreazione responsabile, soprattutto a favore dell'utenza giovanile; l'assistenza psicologica familiare nei casi di affidamento, di adozione, di separazione dei coniugi; l'offerta di informazioni e consulenze legali in materia di diritto di famiglia.

Regione Sicilia

Decisione assessorile 19 novembre 2010, *Casa di maternità - Approvazione delle linee-guida*, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia 24 dicembre 2010, n. 56.

Già a livello internazionale l'Organizzazione mondiale della sanità nel report "*Care in normal birth*", raccomandava vivamente forme di assistenza al parto fisiologico in un contesto sicuro: sia in luoghi interni agli ospedali che in cliniche private, nelle case di maternità o a domicilio.

Con l'approvazione delle linee guida del 19 novembre 2010, la Regione Sicilia promuove l'assistenza personalizzata alla nascita favorendo il parto fisiologico in ambiente extraospedaliero nelle case di maternità attuando, tra l'altro, l'articolo 6, comma 3, lettera c) della legge regionale 10 del 2003 sulle "*Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia*" che prevede e sollecita la stesura di un programma di interventi per organizzare un servizio di parto a domicilio per le gestanti che ne facciano richiesta e dove siano garantite condizioni igienico sanitarie di assoluta sicurezza per la madre e per il nascituro. Le case di maternità organizzate secondo le linee guida dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Azienda sanitaria provinciale competente per territorio che hanno altresì l'obbligo di verificare periodicamente che le strutture mantengano ottimali condizioni e che abbiano adottato idonei protocolli operativi e che siano in grado, tramite apposite convenzioni con strutture di ricovero, di gestire eventuali situazioni di emergenza.

Regione Umbria

Regolamento regionale 22 dicembre 2010, n. 8, *Regolamento di attuazione della legge regionale 29 luglio 2009, n. 18 (Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza)*, pubblicato nel BUR Umbria 29 dicembre 2010, n. 61, S.O. n. 1.

Il regolamento 8/2010, dà attuazione all'articolo 10 della legge regionale 29 luglio 2009, n. 18 che ha istituito la figura del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza. Infatti, il regolamento in oggetto disciplina l'organizzazione degli uffici del Garante, i requisiti professionali del personale addetto al suo ufficio e l'attribuzione delle risorse per la sua istituzione. Il Garante, per lo svolgimento della propria attività, si avvale delle strutture della direzione regionale competente in materia di servizi sociali e di due dipendenti della stessa direzione con professionalità adeguate allo svolgimento dell'attività, ma può avvalersi di personale diverso rispetto a quello previsto in caso di prestazioni lavorative aggiuntive specialistiche relative a specifici progetti, di durata temporale limitata, entro i limiti di spesa assegnati all'ufficio. Il Garante per l'infanzia e l'adolescenza e le altre autorità di garanzia istituite dal Consiglio regionale si scambiano segnalazioni riguardanti situazioni di interesse comune, coordinando le rispettive attività nell'ambito delle competenze proprie di ciascuno.

Regione Veneto

Delibera Giunta Regionale 16 novembre 2010, n. 2762, *Definizione del processo verso il "Piano d'azione regionale per l'infanzia, l'adolescenza" da realizzarsi nel triennio 2011-2013*, pubblicata nel BUR Veneto 7 dicembre 2010, n. 90.

Con la delibera della Giunta Regionale 2762/2010 viene avviato il Piano d'azione regionale per l'infanzia e l'adolescenza per il triennio 2011-2013 che si ispira a quanto stabilito dalla *"Dichiarazione mondiale sulla sopravvivenza, la protezione e lo sviluppo dell'infanzia"* dell'Onu e dalla legge 451/97.

Nell'ordinamento legislativo nazionale - in particolare con la L. 176/91 che recepisce la Convenzione Onu sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 - il processo di attenzione alle condizioni di vita e di benessere delle bambine, dei bambini e delle loro famiglie è stato portato avanti su fronti diversi, tra loro convergenti: una crescente sensibilità sociale alle esigenze di partecipazione delle nuove generazioni e delle loro famiglie, la produzione normativa sugli aspetti relativi al sostegno e alla tutela, la nuova cultura delle politiche di settore delle politiche sociali e delle politiche familiari. Concretamente il Piano d'azione regionale per l'infanzia e l'adolescenza si configura come un programma di interventi presi di comune accordo tra le diverse componenti del governo regionale e condiviso con gli assetti socio-sanitari, con le amministrazioni provinciali e comunali, in stretto raccordo con le istituzioni nazionali e dell'Unione Europea. Il Piano corrisponde ad un programma comune e condiviso dei diversi interventi attuati dai singoli Assessorati Regionali negli ambiti sociale, sanitario, sociosanitario, educativo, culturale, formativo, lavorativo, sportivo, urbanistico, del tempo libero, della mobilità, dell'agricoltura e della cooperazione internazionale. Infatti, l'assunzione di una prospettiva globale di sostegno all'infanzia, all'adolescenza e alle famiglie richiama l'esigenza che i diversi soggetti siano tra loro in dialogo: a volte il disagio dei bambini e delle loro famiglie si accresce e si conferma proprio a causa della frammentarietà che caratterizza il mondo delle istituzioni costruite dagli "adulti". Ciò significa che per il perseguimento del "benessere" della persona è opportuno adottare anche politiche ed interventi che riguardano i mondi contigui in cui le persone vivono e crescono (per esempio il mondo della salute, della scuola, dello sport, dell'ambiente organizzato nel territorio). Gli interventi a favore dei bambini e delle loro famiglie devono necessariamente accompagnarsi a politiche di promozione delle famiglie. Politiche e servizi orientati, quindi, non solo all'erogazione di prestazioni, opportunità e servizi, bensì tesi a valorizzare e a sostenere le famiglie come soggetti sociali capaci di creare benessere.